Allegato "A" all'atto Rep. N. 73.860/38.837

S T A T U T O

FONDAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA EMMA PEREGO OSCULATI ETS"

TITOLO I

ORIGINI, DENOMINAZIONE, SEDE E AMBITO TERRITORIALE

Art. 1 - ORIGINI ED EVOLUZIONE, SEDE, AMBITO TERRITORIALE DELL'ATTIVITÀ

1. Ente morale, IPAB

Con l'inaugurazione del 20 ottobre 1935, la comunità brennese accoglieva il nuovo istituto dell'Asilo Infantile intestato alla prima benefattrice Donna Emma Perego come segno di riconoscenza e di gratitudine. La popolazione tutta si era impegnata con le autorità civili ed ecclesiastiche a quest'opera, così che l'Asilo del Comune di Brenna è sorto per la collaborazione, in "buona armonia", tra comunità parrocchiale, benefattori e autorità civili. Insieme a don Faustino Minotti, il Cav. Giuseppe Baragiola e altri benefattori hanno contribuito alla fondazione. Con il primo Consiglio di Amministrazione così formato - Ercole Perego (Presidente), don Faustino Minotti, Giuseppe Baragiola, Virgilio Mascheroni, Carlo Colombo (consiglieri) - si iniziò il cammino a servizio dei piccoli con la preziosa presenza delle Suore Figlie di Betlem.

L'istituzione venne eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 23 aprile 1942, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, e assoggettata alla legge 17 luglio 1890 n. 6972, con personalità giuridica pubblica quale Istituzione di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2. Fondazione di diritto privato ex IPAB

L'ente è stato poi inserito dalla Regione Lombardia nell'elenco delle istituzioni per le quali è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, lo svolgimento in modo precipuo dell'attività inerente alla sfera educativo-religiosa, al fine di evitarne il trasferimento al Comune.

L'istituzione, già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico (IPAB), con deliberazione della Regione Lombardia è stata depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile in data 28 ottobre 2003; pertanto l'istituzione è stata assoggettata al regime giuridico delle persone giuridiche private riconosciute ed è registrata nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del DPR n. 361/2000 al n. 1868 e del Regolamento regionale applicabile.

3. Ente del Terzo Settore

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del

Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "Fondazione Scuola dell'Infanzia Emma Perego Osculati - ETS".
La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

4. Sede e ambito territoriale dell'attività

La Fondazione ha sede legale in Brenna (CO), Via Papa Giovanni XXIII n. 8. Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia, con particolare riferimento al Comune di Brenna e, qualora ne abbia le possibilità, anche nei Comuni confinanti.
La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. La Fondazione "Scuola dell'Infanzia Emma Perego Osculati - ETS" è un ente di diritto privato, di ispirazione cristiana, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in particolare le seguenti attività di interesse generale indirizzate all'educazione, istruzione e cura delle bambine e i bambini di età compresa tra gli zero e sei anni, nei seguenti settori e ambiti di attività:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, in particolare attraverso l'organizzazione e gestione di una scuola dell'infanzia paritaria e tutti i servizi educativi e didattici connessi (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera d);
b) interventi e servizi socio educativi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e delle leggi regionali di settore, in favore delle bambine e dei bambini di età compresa tra zero e sei anni e a sostegno delle famiglie e della genitorialità (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera a);
c) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa nonché le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera i);

d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera l);
e) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle famiglie disagiate con minori, anche al fine di agevolarne la frequenza alla scuola dell'infanzia e ai servizi socio educativi. L'entità dei contributi e dei servizi erogati e tutte le modalità e i limiti inerenti sono sempre determinati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (D.Lgs 117/2017, Art. 5 lettera u).
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la Fondazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, si prefigge di concorrere, definire e promuovere l'educazione integrale ed armonica del bambino/a, secondo una concezione dell'uomo come persona, in una visione cristiana della vita, nel rispetto del primario diritto educativo dei genitori e della pluralità delle loro prospettive valoriali. La Fondazione organizzerà e gestirà tutte quelle iniziative che, come espressione di una progettualità pedagogica, consentiranno ai bambini/e che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla autonomia ed alla competenza, sostenendo, integrando e alternando il compito dei genitori e delle famiglie.
La Fondazione intende essere per ogni bambino/a "PONTE" tra la famiglia e il mondo esterno che lo circonda, perseguendo:

- fini di educazione per favorire la crescita fisica, affettiva, intellettuale e religiosa del bambino;
- fini di sviluppo della personalità del bambino;
- fini di assistenza;
- fini di preparazione alla scuola dell'obbligo.

3. La Fondazione svolge primariamente servizi scolastici (scuola dell'infanzia e attività connesse) e, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà in futuro organizzare anche servizi socioeducativi rientranti nel sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, quali, a titolo esemplificativo, la sezione primavera, nel rispetto della normativa vigente.
Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione prot. 488/2365 del 28/02/2001, e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.
Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, la Fondazione persegue l'educazione

fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori.
Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti dall'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.
4. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dalla Fondazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna di razza, nazionalità o religione, con priorità ai residenti nel territorio di Brenna, nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore, con particolare attenzione ai bambini che si trovano in situazioni di fragilità familiare o sociale.
5. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.
6. La Fondazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.
7. La Fondazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
8. Fatti salvi gli specifici fini statutari e l'identità propria della Fondazione, essa ispira il proprio operato agli orientamenti dell'attività educativa per la Scuola dell'infanzia sulla base delle norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, oltre ad altre disposizioni legislative vigenti in materia. La Fondazione si attiene all'osservanza del calendario scolastico comunicato dall'Istituto Statale Comprensivo di appartenenza, stabilito secondo le disposizioni di legge.

Art. 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

1. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di

interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle fondazioni del Terzo settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie esercitabili, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, che possono comprendere, a titolo esemplificativo, la gestione di servizi accessori quali il servizio di refezione a favore di altri soggetti, anche scolastici, ivi inclusa l'adiacente scuola primaria.

2. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D. lgs 117/2017, Art. 7).

Art. 4 - VOLONTARI

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari anche per l'eventuale svolgimento di attività di insegnamento nelle scuole.

2. I volontari sono iscritti in un apposito registro.

3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 5 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed

immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato patrimoniale. In particolare, il patrimonio immobiliare della Fondazione è costituito dagli immobili di proprietà, siti nel Comune di Brenna, nonché dalle relative pertinenze e dotazioni, così come risultanti dall'inventario dei beni immobili annualmente aggiornato. È costituito, inoltre, da macchinari, attrezzature, impianti, mobili e macchine d'ufficio, così come risultano dettagliatamente elencati nell'inventario dei beni mobili ed immobili annualmente aggiornato.
Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
2. La Fondazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali e i proventi derivanti dal patrimonio;
- le rette, i corrispettivi, le tariffe o le quote di compartecipazione ai costi corrisposti dagli utenti dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;
- i contributi di Enti privati ed Enti pubblici, compresi i contributi riconosciuti alle scuole paritarie e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività socio-educative, realizzate anche in regime di accreditamento o convenzionamento o co-progettazione;
- le erogazioni liberali, donazioni, offerte ed elargizioni di privati e sostenitori, nonché i lasciti testamentari, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuiti all'incremento del patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 3;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

3. Il servizio di tesoreria e cassa è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito, il quale dà esecuzione alle disposizioni di pagamento o di incasso firmate dal Presidente o da un suo delegato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 a) il Consiglio di Amministrazione;
 b) il Presidente;
 c) l'Organo di Controllo nonché il revisore legale dei conti, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. È fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.
Fermo restando quanto sopra, l'ente può conferire incarichi retribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione solo ove si tratti di attività diverse e ulteriori rispetto alle funzioni istituzionali connesse alla carica, nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle norme in materia di conflitto di interessi e previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, di cui:
 - il Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Gaetano in Brenna, o un suo delegato, in rappresentanza della Parrocchia medesima;
 - 2 (due) membri designati dal Comune di Brenna. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 117/2017, la nomina da parte del Comune di Brenna in persona del Sindaco pro tempore si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte comunale sull'operato del designato;
 - 2 (due) membri designati dai genitori dei bambini iscritti alla scuola.
2. L'insediamento del Consiglio di Amministrazione avviene mediante atto del Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, sulla base delle designazioni pervenute, ai fini della convocazione della prima seduta di insediamento.
3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ad

eccezione del Parroco pro-tempore membro di diritto, durano in carica 5 (cinque) anni dalla data di insediamento e possono essere riconfermati. Per assicurare la continuità di funzionamento della Fondazione continuano a esercitare le loro funzioni fino a che non si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente avvia le procedure per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato, richiedendo a chi di competenza le designazioni dei propri rappresentanti.
5. Tutti i componenti esercitano le loro funzioni gratuitamente, salvo quanto previsto dal precedente art. 7, comma 2.

Art. 9 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI, CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa vigente, ivi incluse le condizioni di cui all'art. 2382 c.c.
Il Consiglio verifica, nella prima adunanza, l'assenza delle predette cause; ciascun componente è tenuto a dichiararne l'insussistenza e a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenienza.
2. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e i Revisori Contabili la possono promuovere.
3. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio di Amministrazione successiva alla data della comunicazione di queste, per la loro presa d'atto. In egual modo si procede in caso di morte o impedimento permanente all'esercizio delle funzioni.
4. Non appena il Consiglio di Amministrazione ne abbia deliberato l'accettazione, il Presidente ne dà immediato avviso all'Ente, Amministrazione o Organo cui compete la nuova designazione del consigliere dichiarato decaduto o dimissionario o cessato dalla carica per la sua sostituzione. Il nuovo membro rimarrà in carica fino alla decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile, in particolare gli amministratori sono tenuti ad agire nell'interesse esclusivo della Fondazione e a evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.
In caso di conflitto di interessi, l'amministratore interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dalla

partecipazione alla discussione e alla deliberazione sull'argomento cui il conflitto si riferisce, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto alla ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od anche solo opportuni per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.

Esso in particolare:

a) elegge, nella sua prima adunanza, il Presidente e il Vicepresidente, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) assume, sospende, licenzia il personale, in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;

c) nomina, su proposta del Presidente, il coordinatore educativo/didattico della scuola e dei servizi attivati, ove previsto, nonché il Segretario, stabilendone compiti e attribuzioni;

d) stipula le convenzioni con Enti privati ed Enti pubblici, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 del D.Lgs 117/2017, in linea con gli scopi del presente statuto e fermo restando l'autonomia dell'attività scolastica retta dalla normativa nazionale e regionale sulla parità;

e) delibera in merito ai contratti di locazione, di fornitura, di somministrazione, di affidamento di lavori, nonché ai contratti relativi ai beni immobili e ai mutui attivi e passivi, demandandone la sottoscrizione al Presidente in qualità di legale rappresentante;

f) delibera sull'acquisto e alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

g) delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili patrimoniali con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione;

h) delibera l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari, di conti correnti postali;

i) delibera l'entità delle rette di frequenza della scuola e gli altri corrispettivi, tariffe o quote di compartecipazione ai costi per la fruizione dei servizi offerti nell'ambito delle attività di interesse generale di cui al precedente art. 2;

j) approva il bilancio di esercizio nonché, ove ritenuto opportuno, il bilancio preventivo;

k) approva il bilancio sociale ove previsto;

l) approva le modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) membri del Consiglio

di Amministrazione in carica;

m) delibera la proposta di trasformazione, fusione, scissione e/o l'estinzione dell'Ente con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) su 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione;

n) delibera i regolamenti relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento della Scuola dell'Infanzia e dei servizi socio educativi avviati;

o) fissa i criteri e modalità dell'erogazione di benefici economici di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dello Statuto;

p) individua le attività diverse, di cui all'art. 3 dello Statuto;

q) delibera sulla partecipazione a reti associative e a forme di collaborazione con altri Enti;

r) conferisce eventuali deleghe su specifiche funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

s) promuove gli organi collegiali di partecipazione dei genitori dei bambini alla vita della scuola;

t) adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e non riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi dell'ente e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale statutariamente previste.

Art. 11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio nonché ogni qualvolta ve ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della convocazione, e con l'indicazione dell'eventuale presenza di estranei e/o esperti che partecipano senza diritto di voto, da recapitarsi, anche in via telematica, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza.

3. L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione le deliberazioni di cui all'art. 10, lett. g), l) e m), per le quali è richiesto il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei 5 (cinque) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

5. Le votazioni avvengono di regola in forma palese ad eccezione del caso in cui si tratti di questioni concernenti persone nel qual caso si procede per voto segreto.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato dal Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità di carica. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto il Segretario e i componenti dell'Organo di Controllo. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio anche persone estranee la cui presenza sia ritenuta utile ai lavori.
7. Il verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione viene redatto dal Segretario o, in mancanza, dal Consigliere incaricato dal Consiglio stesso a fungere da segretario. Il verbale, approvato dal Consiglio, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni o riserve espresse nella discussione a giustificazione del suo voto.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Apposito regolamento stabilirà le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica o, in sua assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica, elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale. Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila e dirige tutta l'attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere assunte. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Ente nei confronti di terzi.

4. Il Presidente esercita altresì le funzioni di ordinaria amministrazione delegate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, stabilendo i limiti di spesa. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può sempre adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre per la ratifica, nella successiva adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate da un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato dal Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità di carica.
7. Le deleghe assegnate possono essere revocate dal Presidente in qualsiasi momento.
8. In caso di impedimento permanente, che non consenta più al Presidente di svolgere le sue funzioni, le medesime, limitatamente alla gestione ordinaria, verranno espletate dal Vicepresidente, per il periodo strettamente necessario per le operazioni di nomina del nuovo Presidente.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi gestiti dalla Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite agli organi sociali e alle figure educative e organizzative previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni.

Art. 13 - GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA

1. Nello spirito delle origini e della storia della Fondazione, che è sorta, cresciuta e continua ad operare grazie al concorso della comunità locale, partecipano alla vita della Fondazione i genitori dei bambini iscritti alla scuola.
2. Essi sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, per la designazione dei loro componenti.
3. L'Adunanza ha funzione di designazione ed è finalizzata esclusivamente all'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di propria spettanza, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.
4. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto reso pubblico, anche in via telematica, almeno dieci giorni prima della data fissata, con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
5. La designazione dei due membri avviene con votazione a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Organo di controllo è istituito nei casi previsti dalla legge e, in particolare, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Qualora istituito in forma collegiale, esso è composto da due membri, di cui:

- uno nominato dal Comune di Brenna;
- uno nominato dai genitori dei bambini iscritti alla scuola.

L'Organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

2. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra soggetti di comprovata competenza e professionalità e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla legge. In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

3. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

4. Non possono essere nominati e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla normativa vigente, nonché i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Segretario.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo di controllo può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle attività e su specifiche operazioni.

7. I componenti dell'Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza obbligo di partecipazione e hanno diritto di esaminare e consultare tutti i documenti amministrativi e contabili della Fondazione.

8. Al superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione provvede, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero affida la revisione legale dei conti all'Organo di controllo, purché costituito da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali.
9. Se nominati, i Revisori Contabili redigono una relazione con le loro osservazioni sul Conto Consuntivo, che contiene anche le loro considerazioni sulla gestione.

Art. 15 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata dell'incarico e le eventuali deleghe operative. Può essere nominato Segretario un dipendente della Fondazione ovvero una persona esterna.
2. Il Segretario svolge funzioni di supporto amministrativo, organizzativo e di coordinamento della Fondazione, operando nell'ambito degli indirizzi e delle direttive del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. In particolare, cura gli adempimenti amministrativi e contabili di competenza dell'Ente, il raccordo operativo con i consulenti e i professionisti incaricati, nonché la gestione dell'economato e delle attività di segreteria, ferma restando la competenza dei professionisti esterni per la predisposizione tecnica del bilancio e quella del Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Segretario opera con autonomia organizzativa per quanto riguarda la gestione dell'ufficio di segreteria e l'elaborazione degli atti amministrativi, nei limiti delle direttive impartite dagli organi competenti. Per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi della collaborazione di personale interno o di soggetti esterni, nonché del supporto di consulenti e centri di servizio.
4. Il Segretario svolge le proprie funzioni in accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce in merito all'andamento delle attività amministrative e contabili, e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Segretario assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali, li sottoscrive con il Presidente e li raccoglie negli appositi libri sociali. Cura tutta la parte amministrativa dell'Ente e custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione.

TITOLO IV
BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 - BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale previsto

dall'art. 13 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ed è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Al bilancio è allegata, ove prevista, la relazione dell'Organo di controllo.
3. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la predisposizione e l'approvazione di un bilancio preventivo, ove ritenuto opportuno ai fini della programmazione dell'attività dell'Ente.
4. Nella relazione di missione il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente Statuto.
5. La Fondazione redige il bilancio sociale nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati i limiti di legge ivi indicati.
Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Anche in assenza delle condizioni di obbligatorietà, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la redazione del bilancio sociale.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito;
 c) il registro dei volontari.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, che può demandarne la tenuta materiale al Segretario, il quale opera sotto la responsabilità del Consiglio stesso.
I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo sono tenuti a cura dell'organo medesimo.

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

1. L'attività educativa ed educativa-didattica della Fondazione è affidata a personale docente, religioso o laico, in possesso dei requisiti di abilitazione e professionalità previsti dalla normativa vigente. L'organizzazione del servizio educativo e scolastico avviene nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alle

scuole dell'infanzia paritarie e dei relativi standard qualitativi ed organizzativi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, stabilisce le modalità di accesso, le attribuzioni, le competenze e le mansioni del personale docente, amministrativo e ausiliario, nonché del personale di servizio e di cucina, applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.
3. Nell'ambito dei servizi erogati dalla Fondazione è prevista la somministrazione della refezione scolastica, che costituisce parte integrante dell'attività educativa e di assistenza alle bambine e ai bambini. La refezione è organizzata nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria, nutrizionale e di sicurezza alimentare, nonché delle indicazioni delle autorità competenti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - USO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è destinato in via esclusiva al perseguimento delle finalità statutarie di interesse generale.
2. L'attività educativa e scolastica della Fondazione, si svolge in locali di proprietà del Comune di Brenna, concessi in uso alla Fondazione sulla base di apposita convenzione amministrativa, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e delle finalità ivi previste, o in altri locali all'uopo destinati dalla Fondazione al perseguimento dei propri fini istituzionali.
3. Eventuali utilizzi dei beni e dei locali della Fondazione o concessi in uso alla medesima da parte di enti o soggetti terzi sono subordinati alla compatibilità con le finalità statutarie, alla priorità delle attività educative e scolastiche, nonché a specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e degli atti convenzionali applicabili.

Art. 20 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione previste dalla normativa vigente, inclusi i casi disciplinati dal Codice civile e dal Codice del Terzo Settore.
L'estinzione è accertata e iscritta dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.
2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, al netto di ogni passività, è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 10, lett. m), del

presente Statuto, ad enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e secondo le indicazioni dell'Ufficio RUNTS competente.

3. Solo qualora non sia possibile individuare enti del Terzo Settore disponibili ad accettare il patrimonio, e previa autorizzazione dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio residuo potrà essere devoluto ad enti pubblici o enti religiosi aventi sede nel Comune di Brenna, con specifico vincolo di destinazione a finalità di educazione, istruzione, sostegno e assistenza delle bambine e dei bambini, in coerenza con le finalità statutarie della Fondazione.

Art. 21 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto da esse non disciplinato e in quanto compatibili, si applicano altresì le norme del Codice civile in materia di persone giuridiche private, nonché la normativa vigente in materia di istruzione, educazione e servizi per l'infanzia.

F.to Sara Consonni

F.to COLNAGHI Dottor PIERCARLO Notaio